

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 45 del 5 novembre 2025

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXX/WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/761319/2025)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda		X
Edoardo Figoli		X

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Kusuma Cappellazzo, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Antonio Maria Orlando dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXXX del 26/06/2025 acquisita con protocollo n. 0160840 del 26/06/2025;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante espone quanto segue.

In data 23/09/2022 ho attivato il contratto Internet 200 con numerazione XXXXXXXXXX

Dopo un anno mi sono recato presso un punto vendita chiedendo di recedere la linea poichè avrei dovuto ristrutturare casa. Nel punto vendita mi hanno garantito di avere inviato il recesso. A partire da settembre 2023 la linea ha generato fatture per un totale di 363,27 €. Una volta rientrato in casa ho scoperto che non solo la linea non era stata cessata, ma che la linea ha generato fatture per un totale di 363,27 €.

Nel frattempo sono riuscito ad attivare una seconda linea di cui pago regolarmente i canoni mensili ma la mia anagrafica risulta bloccata e la mia pratica risulta in gestione ad un'azienda di recupero crediti.

L'istante conclude chiedendo lo storno dell'importo di € 363,27, poiché si tratta di un insoluto generato a sua insaputa, convinto che la linea sarebbe stata cessata durante la ristrutturazione della propria abitazione.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore convenuto ha prodotto memoria difensiva in data 16.9.2025, rilevando quanto segue. Il Gestore eccepisce l'assoluta genericità e indeterminatezza delle contestazioni avversarie relativamente alla mancata cessazione e alla fatturazione emessa per il contratto n. XXXXXXXXXX relativo alla utenza fissa n. XXXXXXXXXX tali contestazioni non possono trovare accoglimento stante la mancanza di elementi probanti che possano confermare la fondatezza delle doglianze quivi avanzate, contravvenendo, quindi, al principio di carattere generale disciplinato dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., (si veda sul tema la Delibera n. 93/2020 del Corecom Veneto, nonché le Delibere n. 23/2024/CRL/UD, n. 84/2024/CRL/UD e n. 105/2024/CRL/UD del Corecom Lazio, la Delibera n. 1/2025 del Corecom Lombardia). È bene ricordare, a tal proposito, la massima “*Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet*”, il principio secondo cui il giudice, nel decidere, deve tenere conto esclusivamente di quanto risulta dagli atti del processo, ignorando tutto il resto. Pertanto, si ricorda il brocardo “*onus probandi incumbit actori*”, ossia che è notoriamente onere dell'istante contestualizzare le richieste contenute nell'istanza, pena l'inammissibilità della stessa, per mancanza degli elementi essenziali. Si badi, infatti, che in caso di contestazione circa l'indebita attivazione di servizi, l'operatore è tenuto a dimostrare di aver ricevuto una richiesta dell'utente idonea a determinare l'attivazione contestata, per essere liberato da ogni responsabilità (si veda anche Delibera AGCom n. 69/11/CIR).

Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non accolga le succitate eccezioni di improcedibilità e per mero tuziorismo difensivo la Scrivente precisa quanto in seguito indicato. Le doglianze di controparte devono essere ritenute infondate nei confronti della scrivente convenuta come verrà dimostrato a breve. Prima di entrare nel merito della presente contestazione, Wind Tre conferma di aver tariffato secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto del costo previsto al piano tariffario prescelto dalla parte istante nel corso del rapporto contrattuale per il contratto oggetto di contestazione. Per meglio comprendere tale contestazione è opportuno brevemente ricostruire i fatti che hanno portato alla presente procedura. In data 23/09/2022 veniva attivato, su richiesta dell'istante, tramite rivenditore autorizzato, il contratto n. XXXXXXXXXX relativo alla utenza fissa n. XXXXXXXX con piano tariffario “Internet 200” in accesso FTTC VULA con il modem acquistato nella formula della vendita a rate e con le opzioni aggiuntive “Home Protect” e “GIGA illimitati per le tue SIM”.

WindTre evidenzia che nessun contatto all'assistenza clienti o reclamo risulta inviato dalla parte istante tramite PEC o raccomandata, né nessuna richiesta di cessazione per il suddetto contratto risulta mai pervenuta, né ne viene data prova nel fascicolo documentale del Conciliaweb del presente contenzioso come richiesto dal Corecom stesso.

Ne consegue che del tutto prive di fondamento appaiano le contestazioni della parte istante relative ad una eventuale mancata cessazione del contratto e della fatturazione emessa per la linea fissa oggetto dell'attuale contestazione. In materia di cessazione del contratto si riporta quanto disposto dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto: Art. 15.2 "Il Cliente potrà recedere in ogni momento dal presente Contratto dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni in una delle modalità indicate al art. 15.4. In caso di presenza di rateizzazione di prodotti e/o servizi offerti congiuntamente al servizio principale, WINDTRE addebiterà al Cliente in un'unica soluzione, tutte le restanti rate dovute, inclusa l'eventuale rata finale, salvo diversa esplicita indicazione da parte del Cliente al momento della sottoscrizione contrattuale, in corso di rapporto o nella comunicazione di recesso...". Art. 15.4: "In tutti i casi di recesso, la richiesta potrà essere inoltrata tramite i seguenti canali: • Lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. – Servizio Disdette - CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 - 20152 Milano (MI) • PEC all'indirizzo ServizioClienti159@pec.windtre.it • Area Clienti e APP WINDTRE nella sezione dell'assistenza guidata "WILL" • Chiamata gratuita al numero 159 del Servizio assistenza Clienti ..." Preme evidenziare, inoltre che WindTre prevede numerosi canali (Customer Service, App, Area Clienti, ecc) attraverso i quali i clienti possono richiedere assistenza e informazioni commerciali, amministrative e tecniche, relativamente ai contratti e alle utenze attivate, come di seguito riportato dal seguente print screen presente nella fatturazione emessa e dal seguente articolo della propria Carta dei Servizi. Viene ribadito, inoltre, che le proposte di contratto sottoscritte prevedono la piena conoscenza e accettazione, da parte del cliente che le sottoscrive, dei servizi richiesti, dei corrispettivi e delle condizioni d'offerta applicate.

La convenuta specifica che l'istante nel momento in cui ha accettato la proposta di contratto Wind Tre per l'attivazione dell'utenza de quo, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni generali di contratto" e tutti gli Allegati". Premesso quanto sopra, si richiama la Delibera 276/13/CONS, con cui l'Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore: se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto. La convenuta evidenzia che l'istante non effettuava il pagamento delle fatture relative al contratto n. XXXXXXXX efferente alla utenza fissa n. XXXXXXXX a partire dalla n. F2323692127 emessa in data 22/08/2023 e di tutte le successive emesse per un insoluto di € 363,27, contravvenendo a quanto previsto dall'art. 11.3 delle condizioni generali di contratto; "Il pagamento delle fatture emesse da WINDTRE dovrà essere effettuato per l'intero importo. Il Cliente è tenuto al pagamento dei canoni anche nei casi di sospensione del Servizio previsti dall'art. 11.7." Wind Tre precisa, in propria difesa e a dimostrazione della propria buona fede e correttezza, di aver messo in campo, già da settembre 2023, tutte le azioni necessarie per sollecitare alla parte istante i pagamenti insoluti, tramite qualsiasi canale: contatti telefonici, invio di SMS, apposite campagne con avvisi automatici tramite IVR e APP, invio lettere Raccomandate, in conformità con le normative vigenti e i termini contrattuali sottoscritti dall'istante stesso. In data 01/11/2023, a fronte dell'insolvenza della fatturazione emessa veniva inviata dal gruppo Credito di Wind Tre una lettera di Preavviso di sospensione e cessazione del servizio tramite raccomandata Tnotice la quale veniva restituita la mittente per compiuta giacenza.

È bene ricordare che, autorevole giurisprudenza stabilisce che, per effetto della compiuta giacenza, la raccomandata, anche se non ritirata, ha lo stesso valore legale poiché si considera a tutti gli effetti notificata al destinatario. Infatti, la raccomandata A/R spedita da chiunque e non ritirata per qualsivoglia motivo (a meno di "sconosciuto all'indirizzo"), si considera comunque ricevuta dal destinatario, con la conseguenza che qualsiasi diffida o contestazione fosse contenuta nel plico, si presume conosciuta dal destinatario. In pratica, in caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata scatta la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 del Codice Civile: la lettera, cioè, si presume conosciuta salvo che il destinatario provi di essersi trovato nell'impossibilità di averne notizia (sul punto la giurisprudenza è copiosa: Cass. sent. n. 6527 del 24.04.2003 n. 6527; Cass. n. 2847/1997). A tal proposito è interessante sottolineare che la Corte di Cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (cfr., tra le altre, Cass. n. 27526/2013, Cassazione n. 27261/2022, Cassazione n. 34301/2021).

A seguito della persistente insolvenza, la società Wind Tre S.p.A. si vedeva costretta in data 02/01/2024 a procedere alla sospensione del servizio della linea fissa n. XXXXXXXX e in data 30/01/2024 alla cessazione del contratto n. 1570326670424 relativo alla suddetta utenza fissa per morosità in ottemperanza ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto. Si ravvisa, pertanto, il comportamento poco diligente dell'istante palesato nel mancato pagamento di quanto fatturato e dovuto malgrado precedenti innumerevoli solleciti sia telefonici che scritti, contraddicendo, di fatto, la sussistenza di un interesse concreto da parte dell'utente nei confronti del servizio erogato. Risulta quindi evidente il venir meno dell'interesse della parte istante nei

confronti di Wind Tre; l'interesse è infatti uno dei principali e fondamentali requisiti dell'azione (giudiziaria o amministrativa) rispetto anche a quanto precisato dall'Autorità nelle Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.

Preme sottolineare che, avendo l'istante presentato il presente contenzioso oltre 6 mesi dopo l'accaduto, ha leso il diritto di difesa della convenuta, non consentendole di conservare il tracciamento del traffico, poiché, in ragione dell'art. 123, comma 2, D. Lgs.196/2003 (Codice della Privacy) è previsto che "il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi". Alla luce di quanto esposto, si ribadisce che la parte istante non può dolersi degli eventi oggetto di contestazione, in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale nei confronti del gestore. Le somme fatturate trovano fondamento in un contratto regolarmente sottoscritto dall'istante, con conseguente accettazione delle relative Condizioni Generali di fornitura del servizio. In ragione della suesposta ricostruzione degli eventi e di quanto finora dimostrato nella presente Memoria Difensiva, appare chiara la buona fede dell'operatore ed evidente l'infondatezza e la pretestuosità delle richieste formulate dalla parte istante. WindTre ha ampiamente dimostrato di aver messo in campo tutte le azioni di sua competenza, nonché di aver adempiuto a tutti i propri doveri informativi confermando la correttezza del contratto attivato e della fatturazione emessa. Le richieste di parte istante connoterebbero, quindi, la configurazione di una lite temeraria ovvero la volontà di azionare gli strumenti amministrativi a disposizione per far valere non un eventuale diritto, nella consapevolezza o nell'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa ovvero che nessun importo sia dovuto ma anche che alcun danno è indennizzabile. I

In conclusione, si ritiene, pertanto, che non possano sussistere dubbi sulla correttezza dell'operato di Wind Tre, e non si ravvisa, nella fattispecie in esame, l'esistenza, in capo alla convenuta, di disagi indennizzabili nei termini previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Null'altro è da aggiungere per la controversia in esame non potendosi ravvisare alcuna responsabilità in capo alla scrivente convenuta.

Si respinge qualunque richiesta e/o contestazione in merito agli importi contabilizzati di cui la scrivente conferma la debenza a carico dell'istante, precisando che i termini della prescrizione non sono trascorsi e pertanto valga la presente per l'interruzione degli stessi.

Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste formulate, Wind Tre opererà eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito ex art. 1241 cc e ss, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile. Conclusivamente, il gestore resistente chiede il rigetto delle richieste dell'istante.

3. Motivazione della decisione

Nella fattispecie qui in esame, XXXXXXXX afferma di aver attivato, nel settembre 2022, un contratto internet 200 a servizio della propria abitazione e di averne chiesto il recesso un anno dopo, a causa della ristrutturazione dell'immobile. Tale richiesta di recesso sarebbe stata svolta "presso un punto vendita" Wind, dal quale l'istante sarebbe stato assicurato sull'invio del recesso. Rientrato in casa dopo i lavori, l'istante ha constatato che la linea non era stata cessata e aveva generato fatture per euro 363,27.

Nel frattempo l'istante è riuscito ad attivare una seconda linea della quale paga i canoni mensili ma l'anagrafica risulta bloccata e la pratica è stata affidata a una società incaricata di recuperare il credito.

L'istante chiede quindi l'integrale storno della posizione debitoria.

Innanzitutto, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata da parte resistente. A tal riguardo, non si ritiene condivisibile la prospettazione di parte resistente per la quale l'istanza sarebbe inammissibile per "mancanza degli elementi essenziali". Va osservato in proposito che le eventuali carenze documentali dell'istanza incidono prevalentemente sul rispetto dei principi ordinamentali in materia di riparto dell'onere della prova tra utente e gestore, attenendo a profili strettamente di merito. Nella presente fattispecie, si ritiene che i fatti siano stati esposti dall'istante con un grado di specificità sufficiente a consentire a WindTre di dispiegare le proprie argomentazioni difensive (come peraltro l'operatore ha compiutamente potuto fare, con analitiche ricostruzioni in punto di fatto e di diritto in ordine alla vicenda contrattuale controversa). Si ritiene pertanto che non vi siano ragioni per determinare l'accoglimento dell'eccezione in rito di inammissibilità/improcedibilità dell'istanza proposta.

Nel merito, all'esito dell'istruttoria, si ritiene che l'istanza di XXXXXXXX non possa trovare accoglimento, per i motivi che seguono.

Dall'esame della documentazione in atti non emergono elementi documentali che possano essere considerati sufficienti a comprovare la tesi dell'istante. XXXXXXXXX, infatti, si limita ad enunciare di aver effettuato il recesso della linea ma, sul punto, non produce allegazioni idonee a dimostrare quanto sostenuto in formulario, né in alcun modo replica alle argomentazioni difensive dispiagate da Wind (la quale contesta di non aver ricevuto alcun recesso), nella propria memoria. A quanto precede bisogna aggiungere il fatto che l'istante non ha prodotto in atti alcun reclamo avente ad oggetto i disservizi lamentati e la pretesa omessa lavorazione del recesso, in palese contrasto con quell'orientamento, pacificamente consolidato, che prevede che la richiesta di storno/rimborso delle fatture (come nel caso de quo) possa essere accolta in presenza di formali e documentate contestazioni che specifichino in modo chiaro e dettagliato gli importi che si contestano e le relative sottese motivazioni (ex multis Delibera Corecom Puglia n. 22/2017, Delibera Agcom n. 165/15/CIR, Delibera Corecom Piemonte n. 24/2015).

Non da ultimo è doveroso porre in adeguato rilievo la circostanza che è rimasta inevasa la richiesta effettuata dalla Struttura di supporto al Corecom Veneto con nota in fascicolo GU14 del 27 giugno 2025, con la quale l'istante era stato invitato a "depositare in fascicolo (...) eventuali reclami scritti inviati all'operatore in merito al disservizio lamentato, unitamente alle eventuali ricevute PEC/racc. AR di consegna. Si chiede inoltre di depositare, entro il medesimo termine, le fatture contestate e le eventuali comunicazioni scritte ricevute dai soggetti incaricati del recupero del credito contestato".

A ben vedere, anche la stessa descrizione del fatto, allegata da XXXXXXXX non può dirsi sufficientemente articolata, dal momento che egli neppure precisa il punto vendita nel quale sarebbe stato effettuato il recesso, così da rendere all'operatore difficile anche eventuali verifiche per accertare le circostanze. D'altra parte, il rapporto intercorso tra le parti è stato inevitabilmente regolato dalle condizioni generali di contratto, accettate dall'utente con la stipula del contratto, le quali effettivamente prevedono (all'art. 15.4) che la richiesta di recesso possa essere formalizzata tramite "raccomandata A/R (...) PEC (...) APP WINDTRE (...); chiamata gratuita al numero 159 del Servizio assistenza Clienti; presso i punti vendita WINDTRE di proprietà".

Ne consegue che la corretta identificazione del punto vendita nel quale sarebbe stato formalizzato il recesso avrebbe consentito a questo Comitato, oltre a una corretta ricognizione dei fatti, anche di poter effettivamente valutare se le modalità di espressione della volontà di recedere scelta da XXXXXXXX, tra le varie messe a disposizione dall'operatore, siano state effettivamente conformi a quanto stabilito sul punto dalle c.g.c. Va opportunamente richiamato, in proposito, l'orientamento costante di Agcom e di questo Corecom secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione", da cui discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR, delibera Corecom Veneto n. 37/2024).

Pertanto, deve conclusivamente essere rilevato che, per principio generale dell'ordinamento, stabilito dall'art. 2697 c.c. e pacificamente applicabile anche alle controversie tra utenti e fornitori di servizi di comunicazione, l'onere della prova dei fatti invocati grava in capo all'utente per il disservizio lamentato e in capo all'operatore con riferimento ai fatti modificativi, estintivi o impeditivi delle circostanze prospettate dall'istante.

In conformità a costante giurisprudenza sul punto, non possono quindi dirsi provate le circostanze invocate da XXXXXXXXX, in considerazione del criterio di riparto dell'onere della prova, il quale "assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentando il naturale discrimen che orienta il giudicante" (v., sul punto, ex multis, Corecom Liguria, deliberazione n. 54/2018; Corecom Basilicata, n. 38/2020; Corecom Veneto, n. 37/2025).

Le considerazioni sopra svolte concorrono a far ritenere che l'istanza di XXXXXXXX debba essere ritenuta generica e non sufficientemente circostanziata, in quanto sprovvista di conforto documentale a quanto prospettato in formulario.

Conclusivamente, si ritiene che le richieste di XXXXXXXX non possano trovare accoglimento

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXX nei confronti di WindTre.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Maurizio Santone

Il Presidente
Fto(*) Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante
Fto(*) Kusuma Cappellazzo

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.